



# COMUNE DI BAGNOLI IRPINO

C.A.P. 83043 - PROVINCIA DI AVELLINO

## Deliberazione originale del Consiglio Comunale

<i>N. 4 del Reg.</i>  <i>Data 13-04-2016</i>	OGGETTO: IUC (Imposta unica comunale) - componente IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016
--	---

L'anno **duemilasedici**, il giorno **tredecim**, del mese di **aprile** alle ore **18:05**, nella sala delle adunanze del palazzo municipale, alla Prima convocazione Straordinaria, partecipata ai Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIO			
<b>NIGRO FILIPPO</b>	<b>Presente</b>	<b>CHIEFFO CARMINE</b>	<b>Presente</b>
<b>VIVOLO MARIA</b>	<b>Assente</b>	<b>DELL'ANGELO ROCCO</b>	<b>Presente</b>
<b>VIVOLO GIUSEPPE</b>	<b>Presente</b>	<b>CHIEFFO ANIELLO</b>	<b>Presente</b>
<b>IULIANO DOMENICO</b>	<b>Presente</b>	<b>DI MAURO DARIO</b>	<b>Presente</b>

presenti n. 7

assenti n. 1

<b>Assessore esterno</b>	<b>P/A</b>
<b>LEPORE GRAZIA MARIA</b>	<b>P</b>

Assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa CARMEN PASTORE  
presiede l'adunanza il SINDACO Dott. FILIPPO NIGRO il quale, riconosciuta la legalità, invita il Consiglio a discutere l'argomento suindicato in seduta *Pubblica*

Il Sindaco riferisce come di seguito.

La legge di stabilità per il 2016 prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per l'anno 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) con la quale deve essere garantita la copertura del costo del servizio al 100%. Pertanto, non solo per scelta del legislatore ma anche e soprattutto per la scelta fatta da questa Amministrazione di non aumentare le tasse e le imposte, anche per l'anno 2016 vengono confermate le aliquote IMU che sono le seguenti:

- 9,6 per mille aliquota base
- 7,6 per mille per i fabbricati produttivi (alberghi, ristoranti, fabbricati industriali ecc.)

Con la presente deliberazione vengono introdotte tutte le modifiche obbligatorie previste dalla legge di stabilità in particolare quella che può essere di maggiore applicazione per i contribuenti:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10)

E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Il consigliere Dario Di Mauro si richiama alle argomentazioni addotte a giustificazione del mancato pagamento della TASI per l'anno 2015: in detta circostanza si fece riferimento alla previsione di entrate da tagli boschivi, risorse che avrebbero consentito di supplire alla mancanza dell'entrata dai detti tributi. Alla luce dei tagli boschivi programmati, domanda le ragioni per le quali non si è pensato di intervenire in riduzione sulle aliquote IMU.

Il Sindaco, stante l'analogia di argomentazione con il successivo punto all'ordine del giorno, comunica che darà risposta nel contesto della trattazione dello stesso.

Invita al voto.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **Premesso che:**

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;
  - ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
  - ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;
  - la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
  - la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- Atteso** che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

**- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10)**

E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locatate a canone concordato (art. 1, comma 53)**

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);

**- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;**

**- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");**

**Vista** la presente proposta di deliberazione sottoposta dalla Giunta Comunale, di conferma delle aliquote e detrazioni per l'esercizio 2016;

**Dato atto** che per le **abitazioni principali** classificate nelle categorie catastali **A/1, A/8, A/9**, che non sono oggetto di esenzione IMU sono confermate le disposizioni di cui alla propria deliberazione n.28 del 28.08.2014 di applicazione **dell'aliquota ridotta del 4 per mille con la fissazione della detrazione pari ad euro 200,00;**

**Visto** l'articolo 9-bis del D.L. 28/03/2014 n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014 n.80 che dispone:

*- 1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: "l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti" fino a: "non risulti locata" sono soppresse e dopo l'ottavo periodo e' inserito il seguente: "A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".*

*- 2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.*

*- 3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, di cui 2 milioni di euro annui a copertura delle minori entrate dei comuni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero).*

**Visto -l'art. 1 Comma 13 della legge 208/2015** che, **con riferimento ai terreni agricoli**, stabilisce: "A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

**Preso atto che:**

- con riferimento ai terreni agricoli, il Comune di Bagnoli Irpino, rientra nell'elenco Istat dei comuni "totalmente montani" e che, per l'effetto, di quanto previsto dal citato comma 13, per tale fattispecie è confermata l'esenzione IMU
- i fabbricati rurali strumentali sono esenti dall'IMU come previsto dall'articolo 1, comma 708 della L. 147/2013;
- che anche per l'esercizio 2016 il gettito derivante dagli immobili di categoria D calcolato ad aliquota standard dello 0,76% è di competenza dello Stato;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2016 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2015;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: " *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

VISTO il **Decreto del Ministero dell'Interno del 01 marzo 2016**, con il quale, il termine per la deliberazione del **Bilancio di Previsione per l'anno 2016** da parte dei Comuni è stato ulteriormente **differito al 30 aprile 2016**;

**Visto** l'allegato parere favorevole reso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) n° 7 T.U. D. Lgs. n° 267/2000;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

VISTI:

- l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 28.12.2015, n. 208;

Con n. 5 voti favorevoli e n. 2 contrari (Chieffo Aniello e Di Mauro Dario)

**DELIBERA**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **DI CONFERMARE** per l'anno 2016, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2015 con atto consiliare n. **21 del 30.07.2015**;
3. **DI RIASSUMERE** le aliquote così come deliberate per l'anno 2015 e confermate per l'anno 2016 come segue:

**confermare per l'anno 2016 l'Aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: nella misura del 0,96 %;**

**confermare per l'anno 2016 l'Aliquota di base 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ;**

**confermare per l'anno 2016 l'Aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: nella misura del 0,96 % per**

- per gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle cat. catastali C/2, C/6 e C/7)

**confermare per l'anno 2016 l' Aliquota ridotta allo 0,4 per cento a favore:**

- dell'abitazione principale e relative pertinenze come definite dall'art. 13, comma 2) del citato D.L. 2011/2011 classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle cat. C/2, C/6 e C/7):

**confermare l'Importo della detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 nr.201, pari ad € 200,00 applicata a :**

- abitazione principale e relative pertinenze come definite dall'art. 13, comma 2) del citato D.L. 2011/2011 classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

#### **4. DI DARE ATTO CHE:**

▪ sono esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 557/1993, ai sensi del comma 708 della legge 147/2013;

▪ che i terreni agricoli di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, ricadenti nel territorio comunale sono esenti dall'IMU in quanto il Comune di Bagnoli Irpino risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT.

#### **5. DI DARE ATTO CHE:**

▪ a decorrere dall'1.1.2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residente nel territorio dello stato e scritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

- a decorrere dall'1.1.2014 e quindi anche per l'anno 2016, non è più possibile l'applicazione della maggiorazione di euro 50,00 alla detrazione per abitazione principale per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni;

#### **6. DI DARE ATTO CHE:**

**non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):**

▪ gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);

▪ le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

▪ i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;

▪ - la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

▪ - un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

7. **DI DARE ATTO** che il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) ha assimilato all'abitazione principale gli immobili posseduti dai seguenti soggetti che pertanto risultano, dal 1° gennaio 2014, **non soggetti all'IMU**:

- *unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;*

8. **DI DARE ATTO** che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:

- *per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;*
- *per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;*
- *per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU;*

9. **DI DARE ATTO CHE** l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (riduzione del 25%):

- *per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;*

10. **DI DARE ATTO CHE** che l'art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, conv. con modificaz. con L. 124/2013, ha disposto l'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);

11. **DI DARE MANDATO** al RESPONSABILE del settore economico-finanziario di procedere, durante l'anno 2016, ad aggiornare il regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante l'IMU per adeguarlo alle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, dando atto che trattasi di novità tutte di carattere obbligatorio che trovano immediata applicazione;

12. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2016, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998.

13. **DI PUBBLICARE** a mezzo avviso le norme di cui al presente atto al fine di assicurarne la massima diffusione a servizio dei contribuenti, tramite il sito internet del Comune.

Quindi successivamente,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con n. 5 voti favorevoli e n. 2 contrari (Chieffo Aniello e Di Mauro Dario)

### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del TUEL.

\*\*\*\*\*

**Regolarità tecnica e regolarità e correttezza dell'azione amministrativa**

Visto: Favorevole

Data: 29-03-2016

Il Responsabile del servizio  
**ORIANA DI SUNNO**

**Regolarità contabile**

Visto: Favorevole

Data: 29-03-2016

Il Responsabile del servizio Finanziario  
**ORIANA DI SUNNO**

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE  
FILIPPO NIGRO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
CARMEN PASTORE

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;  
Visto lo statuto comunale,

**A T T E S T A**

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo comune (*Albo Pretorio On-Line*) accessibile al pubblico (*art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69*)

*Dalla residenza comunale, li, 19.04.2016*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
CARMEN PASTORE

---

**ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

Che la presente deliberazione pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune è divenuta esecutiva per dichiarazione di **immediata eseguibilità**. (*art.134, comma 4 del T.U. n.267/00*).

*Dalla residenza comunale, li, 19.04.2016*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
CARMEN PASTORE

---